



MOVIEUP

Sovvenzione globale finalizzata al consolidamento e trasferimento di competenze degli operatori del settore audiovisivo per l'internazionalizzazione

P.O.R. Regione Lazio F.S.E. Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013

Asse 1 Adattabilità - Obiettivo specifico c)

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di sensibilizzazione e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese del settore audiovisivo della Regione Lazio nell'ambito della Sovvenzione Globale "MOVIE UP" – ORGANIZZAZIONE DI MISSIONI *OUTGOING* E *INCOMING* ED EROGAZIONE DI SERVIZI REALI E CONSULENZE ALLE IMPRESE DEL SETTORE AUDIOVISIVO AD ESCLUSIONE DEL CAMPO CINEMATOGRAFICO. CIG: 57652280A7.

ALLEGATO: SCHEMA DI CONTRATTO

ATI tra



Società consortile Ass.For.SEO a r.l.



SERCAMM S.r.l.

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SENSIBILIZZAZIONE E SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE AUDIOVISIVO DELLA REGIONE LAZIO NELL’AMBITO DELLA SOVVENZIONE GLOBALE “MOVIE UP” – ORGANIZZAZIONE DI MISSIONI *OUTGOING* E *INCOMING* ED EROGAZIONE DI SERVIZI REALI E CONSULENZE ALLE IMPRESE DEL SETTORE AUDIOVISIVO AD ESCLUSIONE DEL CAMPO CINEMATOGRAFICO”. CIG: 57652280A7.

L’anno 2014, il giorno __ del mese di ____, in Roma, presso la sede di dell’O.I. della Regione Lazio titolare della Sovvenzione Globale _____, corrente in Via Badoero n. 51, sono presenti:

_____, nat_ a _____ il __/__/__ nella sua qualità di legale rappresentante di Assforseo scarl, impresa mandatarie dell’ATI titolare, quale O.I., della Sovvenzione Globale _____, in rappresentanza dell’O.I. medesimo, codice fiscale _____ e partita IVA _____ (solo “O.I.”, per brevità, nel prosieguo)

- da una parte -

e _____, nat_ a _____ il __/__/__, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante de _ _____, con sede in _____, P.IVA _____ (di seguito, per brevità, solo “Impresa”),

- dall'altra parte -

PREMESSO

● che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l’Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare integralmente:

- bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla GURI n. del __/__/__, e relativi capitolato e disciplinare di gara redatti dall’O.I.;
- offerte tecnica ed economica di gara, trasmesse dall’Impresa all’O.I. all’interno del plico di gara entro i termini prescritti dal bando di gara;
- verbale delle operazioni di gara e provvedimento di aggiudicazione del __/__/__ n. _____.

Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'O.I. e l'Impresa;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dal d.lgs. 163/2006, nonché dal regolamento di attuazione approvato con DPR. n. 207/2010;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la gestione dei Fondi Strutturali.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nell'offerta tecnica ed economica in premessa individuate, secondo quanto previsto nel capitolato d'onere in premessa citato e con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato stesso nonché nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa, quest'ultima dovrà quindi provvedere alle seguenti attività:

- A) Organizzazione di almeno 1 missione outgoing
- B) Organizzazione di almeno 1 missione incoming,
- C) Erogazione di servizi reali/consulenze;
- D) Organizzazione e realizzazione di sessioni business-to-business.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'O.I. presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi, fatta solamente eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dall'O.I..

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quella della sua stipula.

Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 6° mese successivo a tale data e comunque entro e non oltre il 30/01/2015.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà dell'O.I. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'O.I., al quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

E' comunque in facoltà dell'O.I. di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'O.I. medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'O.I..

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'O.I. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Impresa si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'O.I. di ogni circostanza

che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

5.1 Pianificazione

Il cronoprogramma delle attività contrattuali, salvo variazioni concordate, è quello riportato nell'allegato 1 del presente contratto, formulato sulla base delle previsioni del capitolato e dell'offerta tecnica di gara individuata nelle premesse.

In ogni caso l'Impresa dovrà formulare, entro 20 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato e proposto nell'offerta tecnica richiamata in premessa, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorran variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il Piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte dell'Impresa.

5.2 Consuntivazione delle attività

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza trimestrale da parte dell'Impresa in apposita relazione di "Stato Avanzamento Lavori", la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nell'offerta tecnica e nel Piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato di avanzamento, alla data, dei servizi, prodotti e strumenti attesi.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'O.I. in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante dell'Impresa, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) delle

integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'O.I. entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'inizio del trimestre successivo.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro _____ (_____/00), oltre IVA, secondo la ripartizione per voci e linee di attività specificata nell'offerta economica.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti contrattuali verranno erogati con le modalità appresso specificate.

- ^ quanto al 70 % del corrispettivo complessivo richiesto, a mezzo di n. 2 rate bimestrali posticipate di pari importo;
- ^ quanto al saldo, sino ad un massimo del 30 % del valore delle linee medesime, ad avvenuta verifica finale della regolare e conforme esecuzione delle attività ivi comprese.

Il pagamento delle rate suindicate, così come del saldo finale, è comunque condizionato alla verifica del tendenziale allineamento delle attività al piano di lavoro concordato.

In ipotesi di mancato allineamento - fermo ogni rimedio contrattuale - nel caso in cui gli scostamenti rilevati siano imputabili a fatto dell'Impresa, l'importo di effettiva competenza dell'Impresa sarà determinato dall'O.I. sulla base dell'effettivo avanzamento della attività (risultante in primo luogo dalle relazioni trimestrali di SAL), mediante applicazione delle tariffe e quotazioni unitarie stabilite.

Verrà in ogni caso operata la trattenuta prevista all'art. 4 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2011, da svincolarsi secondo quanto ivi previsto.

Il pagamento di tutti tali importi è comunque subordinato:

- a) alla verifica, da parte dell'O.I., della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato d'onori, dell'offerta di gara, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
- b) all'approvazione, da parte dell'O.I. delle relazioni di SAL di cui al precedente sottoparagrafo 5.2.

L'O.I. eseguirà i pagamenti di competenza dell'Impresa entro gg. 30 dalla ultimazione delle verifiche e approvazioni, di cui ai precedenti punti a) e b), da condursi relativamente alle relazioni trimestrali presentate in ordine allo stato di avanzamento delle attività. Tale termine potrà tuttavia subire dei differimenti in caso di ritardo nei trasferimenti previsti operarsi da parte della Regione in favore dell'O.I. In tali ipotesi, l'O.I. verserà all'Impresa quanto di competenza della medesima entro gg. 15 dalla ricezione da parte delle Regione dei relativi versamenti.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'O.I., salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'O.I. potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 312 e segg. del DPR. n. 207/2010.

Tutti i pagamenti saranno effettuati su C/C bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'O.I., a mezzo lettera racc. r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, *ex lege* sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'O.I. da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

[solo in ipotesi di RTI]. A questo effetto, si specifica che il pagamento da parte del soggetto mandatario delle quote di competenza degli altri componenti dell'Impresa dovrà avvenire con le modalità stabilite dalla normativa surrichiamata (legge 136/2010, art. 3). A richiesta dell'O.I., l'Impresa dovrà fornire dimostrazione dell'intervenuta ripartizione dei pagamenti contrattuali secondo le quote stabilite.

ARTICOLO 8

VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che l'O.I. intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato di gara. le prestazioni fornite dall'Impresa saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni di R.U. prestabiliti), completezza, funzionalità adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli

prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato d'oneri, alle previsioni delle offerte tecnica ed economica, alle previsioni del Piano di lavoro generale, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;

- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni contenute nelle offerte tecnica ed economica di gara;
- verifiche del rispetto dei livelli minimi di servizio stabiliti.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 9

PENALITA' E RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.

1) Con riferimento al termine per la presentazione del Piano di lavoro

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano di lavoro generale di cui al precedente paragrafo 5.1 è in facoltà dell'O.I., previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa, di applicare una penale pari a euro 200 (duecento) per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.

Uguale penale potrà essere applicata con riferimento ad eventuali termini, assegnati dall'O.I., per l'aggiornamento in corso d'opera del Piano di lavoro.

2) Con riferimento alle scadenze previste nei detti piani

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nel Piano di lavoro generale (o nei successivi piani semestrali, se adottati), è in facoltà dell'O.I., previa contestazione dell'addebito

e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa, di applicare una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo relativo al singolo prodotto o del corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di attività, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno;

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 298 del Dpr. n. 207/2010.

Resta peraltro stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente art. 7) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma rimanendo l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'O.I. potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'O.I. potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'O.I. la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'O.I. per porre fine all'inadempimento stesso, l'O.I. avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'O.I. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 10

MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni all'oggetto o alla dimensione del servizio, si applicheranno le disposizioni cui all'art. 311 del Dpr. n. 207/2010.

ARTICOLO 11

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di € _____ (_____/00), nella misura del ___% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante _____ accesa in data __/__/__ presso _____, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'O.I. in conformità al disposto dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

In ogni caso l'Impresa è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'O.I. si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'O.I. In caso di inadempimento a tale obbligo l'O.I. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

L'O.I. acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 13

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell' O.I. o della Regione Lazio azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'O.I. assume l'onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

L'Impresa è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità. Tutte le attività di comunicazione, promozione e pubblicità, ivi comprese quelle di diffusione dei risultati raggiunti, dovranno comunque essere preventivamente convenute con l'O.I. che provvederà a concordarne i contenuti e le modalità con gli uffici competenti della Regione Lazio.

ARTICOLO 16
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI
DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 17
RESPONSABILITÀ

L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'O.I., al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell'O.I. stesso o degli organismi coinvolti nel processo di realizzazione e controllo delle attività, nonché ai terzi in genere.

ARTICOLO 18
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed

esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 19

ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Impresa è tenuta a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Questo atto, redatto in tre originali, scritto a mezzo di personal computer, si compone di _____ facciate e sin qui della _____esima.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'O.I.

per l'Impresa

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 18 (deroga alla competenza territoriale).

per l'Impresa